



**Giunta Regionale della
Campania**

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| N° | Del | Dipart. | Direzione G. | Unità O.D. |
|-----------|------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 44 | 03/10/2017 | 50 | 2 | 2 |

Oggetto:

L. 689/81 E L. R. 13/83 ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG.xxxxxx PER VIOLAZIONE AL D. M. 27 MARZO 2002 IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 325AE2A684A5DB8FA8192123A3E75D84A8348FC0

Frontespizio Allegato : 048AFED886F39B7E354FCF66E624832F261E80DF

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D. Lgs n° 181 del 23/06/2003 art. 16 la potestà sanzionatoria in materia di etichettatura e presentazione dei

prodotti alimentari, è stata attribuita alle Regioni competenti per territorio;

- **che** la DGR n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal regolamento n. 12/2011,

ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;

- **che** In virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD "Regimi Regolatori Specifici e riduzione oneri burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sono confluite nella UOD 50.02.02. denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

CONSIDERATO:

- **che** con DGR 249/2017 e con DPGR n. 177 del 10/05/2017 è stato conferito alla dottoressa Sabrina Beneduce l'incarico dirigenziale della U.O.D. "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori", a cui sono state attribuite le competenze in materia di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni norme commerciali ai sensi della L. 689/81 e del D.lgs. 109/92 e sue modifiche in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e del DM 27/03/2002 e sue modifiche in materia di etichettatura dei prodotti ittici;

VISTO il processo verbale di contestazione di infrazione amministrativa n. xxxxxxxx nel quale si constata che il sig. xxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di trasgressore presente al momento del controllo e titolare della xxxxxxxxxxxxxxxx ha violato il D. M. 27 Marzo 2002 sanzionato dal D.Lgs. 109/92 modificato dal D. Lgs 181/03 in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari in quanto tenevano esposti per la vendita al dettaglio nel proprio esercizio commerciale denominato pescheria xxxxxxxxxxxxxxxx prodotti ittici non correttamente etichettati, privi della denominazione commerciale, metodo di cattura e zona di cattura, tutte informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio, in violazione all'art. 1 del D. M. 27 Marzo 2002 in materia di etichettatura dei prodotti ittici sanzionato dal D. Lgs. 109/1992 modificato dal D. Lgs.vo 181/2003;

CONSIDERATO che il sig. Apostolico Rosario in qualità di titolare della Pescheria "S. Anna", sita a Salerno, contro il verbale di contestazione ha prodotto nei termini, scritti difensivi con richiesta di archiviazione del processo verbale di contestazione amministrativa o in subordine l'applicazione del minimo edittale previsto per la sanzione;

ACCERTATO che il soggetto non ha precedenti nel settore genericamente interessato alla violazione ascrittagli;

Che alla luce degli argomenti prospettati dai ricorrenti negli scritti difensivi, si ritiene che non vi sono motivi per l'archiviazione del verbale, che nella vendita al dettaglio è obbligatorio esporre sui cartellini a vista del consumatore tutte le informazioni previste dall'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2002 e pertanto di irrogare ai contravventori la sanzione in misura corrispondente al minimo edittale pari a 600,00 €;

VISTE la legge 24/11/1981, n. 689; la legge regionale 10/01/1983, n. 13;

VISTO il D. M. 27 Marzo 2002 e i DD. Lgs n° 109 del 27/01/92 e il n° 181 del 23/06/03;

RILEVATO che sono state osservate le disposizioni sulla notificazione delle infrazioni;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa "irrogazioni sanzioni amministrative per violazioni normative commerciali D. P. R. 689/81 e L. R. 13/83
– Contenzioso del Servizio” ;

ORDINA

- al sig. xxxxxxxx, sopra generalizzato, in qualità di trasgressore presente al momento del controllo e titolare della pescheria xxxxxxxx di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 600,00 (seicento/00);

INGIUNGE

Al suddetto di versare la somma di 600,00 € più € 6,00 per spese, alla Tesoreria Regionale sul c/c postale n° 21965181, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, (art. 10 della legge regionale 10/01/1983, n. 13) sotto pena degli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/01/1983, n. 13 e, di inviare copia del bollettino postale di versamento alla Regione Campania DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO UOD 02

“Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” o anche via E-mail all'indirizzo **ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it**;

DISPONE

- di accertare per effetto di quanto precedentemente ingiunto ed ai sensi ell'art.30 della LR n 7/2002, l'entrata di euro € 600,00 più € 6,00 su:

| Capitolo | Tit/tip/cat | Piano dei conti | Cod Ricorrente Gest.SIOPE | Cod UE entrata |
|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 20 | 3/30200/3020300 | 3.02.03.01.000 | 3.02.03.01.001 2 | 2 |

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione (art 3, 4° comma L. 07/08/1990, n. 241).

Il presente atto viene inviato per opportuna conoscenza alla capitaneria di porto di Salerno, che ha elevato verbale, alla D. G. Risorse Finanziarie U.O.D. 50 13 01 Gestione delle entrate Regionali per la registrazione degli accertamenti, nonché notificato al trasgressore.

Il Dirigente della U.O.D. 02
Sabrina Beneduce